



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 50 DEL 03 FEB. 2017

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Società Cooperativa Sociale "Esopo" di Salemi per assistenza disabili psichici - Prenotazione impegno di spesa

L'anno duemila diecimila il giorno tre del mese di Febbraio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Chiofalo Vincenzo nella sua qualità di V. Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Antonina Daniela

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
	✓
✓	
	✓
✓	
✓	
	✓
✓	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/1986;

CHE il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996 e la conseguente Circolare dell'Assessorato agli Enti Locali n. 8 del 27 giugno 1996, hanno definito gli schemi di convenzione-tipo, distinti per tipologia di utenza, che i Comuni dell'Isola devono seguire per disciplinare i rapporti con gli enti assistenziali;

VISTO lo schema di convenzione della Società Cooperativa Sociale "Esopo" con sede a Salemi (TP) nella via Marino, n. 3, che gestisce la Comunità Alloggio per Disabili Psichici "Orchidea";

CONSIDERATO che tale convenzione ha la durata di anni 2 a decorrere da gennaio 2017 ed è escluso il rinnovo tacito;

RITENUTA la suddetta convenzione conforme allo schema di convenzione-tipo, categoria Comunità Alloggio per disabili psichici, di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996;

TENUTO CONTO che la Società Cooperativa Sociale "Esopo" di Salemi (TP), risulta iscritta al n. 4380 dell'Albo Regionale, ai sensi della L.R. n. 22/86, di cui al D.R.S. n. 2072 del 03/08/2016, nella sezione Disabili Psichici – Tipologia Comunità Alloggio;

RITENUTO, quindi necessario approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, della Società Cooperativa Sociale "Esopo" con sede a Salemi (TP) nella via Marino, n. 3, che gestisce la Comunità Alloggio per Disabili Psichici "Orchidea", per l'accoglienza di n. 1 disabile psichico;

CHE la spesa presunta per il servizio, dal mese di gennaio 2017 e sino al 31/12/2018, ammonta a circa € 54.305,24, e quindi risulta necessario provvedere alla prenotazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 163, comma 3° del D. Lgs. 267/2000, come segue:

- Per il periodo dal 01/01 al 31/12/2017 - € 27.152,62 di cui € 25.859,64 imponibile ed € 1.292,98 IVA al 5%, a carico della Missione 12 – Programma 07 – Titolo 1 – Macro aggregato 104 del redigendo bilancio di previsione dell'anno 2017;
- Per il periodo dal 01/01/ al 31/12/2018 - € 27.152,62 di cui € 25.859,64 imponibile ed € 1.292,98 IVA al 5%, a carico della Missione 12 – Programma 07 – Titolo 1 – Macro aggregato 104 del bilancio pluriennale 2017/2019, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2018,

dando atto che il superiore importo, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, è esigibile per € 24.875,05 nell'anno 2017, per € 27.152,62 nell'anno 2018 e per € 2.277,57 nell'anno 2019;

DATO ATTO che l'importo di € 2.277,57, impegnato per l'esercizio 2019, viene assunto ai sensi dell'art. 183, comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che la quota di compartecipazione a carico dell'utente, sarà trattenuta dalla suddetta Società Cooperativa e detratta mensilmente dalle fatture;

CONSIDERATA la necessità dell'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione da parte del Settore competente, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge, al fine di dare attuazione, sotto il profilo gestionale, alla volontà dell'Amministrazione Comunale.

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO l'art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000,

VISTA la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:

- 1) **APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, della Società Cooperativa Sociale "Esopo" con sede a Salemi (TP) nella via Marino, n. 3, che gestisce la Comunità Alloggio per Disabili Psicici "Orchidea", che avrà la durata dal mese di gennaio 2017 e sino al 31/12/2018, per l'accoglienza di n. 1 disabile psichico;
- 2) **PRENOTARE**, ai sensi dell'art. 163 comma 3° del D. Lgs. 267/2000, la spesa presumibilmente calcolata, per il suddetto periodo, pari ad € 54.305,24, e quindi risulta necessario provvedere alla prenotazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art.163, comma 3° del D. Lgs. 267/2000, come segue:
 - Per il periodo dal 01/01 al 31/12/2017 - € 27.152,62 di cui € 25.859,64 imponibile ed € 1.292,98 IVA al 5%, a carico della Missione 12 – Programma 07 – Titolo 1 – Macro aggregato 104 del redigendo bilancio di previsione dell'anno 2017;
 - Per il periodo dal 01/01/ al 31/12/2018 - € 27.152,62 di cui € 25.859,64 imponibile ed € 1.292,98 IVA al 5%, a carico della Missione 12 – Programma 07 – Titolo 1 – Macro aggregato 104 del bilancio pluriennale 2017/2019, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2018,dando atto che il superiore importo, ai sensi del D. Lgs 126/2014, è esigibile per € 24.875,05 nell'anno 2017, per € 27.152,62 nell'anno 2018 e per € 2.277,57 nell'anno 2019;
- 3) **DATO ATTO** che l'importo di € 2.277,57, impegnato per l'esercizio 2019, viene assunto ai sensi dell'art. 183, comma 6 del D. Lgs n. 267/2000;
- 4) **DATO ATTO**, altresì, che la quota di compartecipazione a carico dell'utente, sarà trattenuta dalla suddetta Società Cooperativa e detratta mensilmente dalle fatture;
- 5) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore competente l'adozione degli atti gestionali di competenza per dare esecuzione alla presente delibera.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

^{v.}
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

Giov. Felo

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Signature]

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R.
44/91

Castelvetrano, li **03 FEB. 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10°
giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CASTELVETRO

Libero consorzio Comunale di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 02/2017 del 03/02/2017 Prot. 03

Al Segretario Generale
Dr Livio Elio Maggio
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare della Giunta Municipale .

Proposta di delibera Settore Servizi al Cittadino Ufficio Sussidi Economici

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con la Società Cooperativa Sociale Centro di Servizi per assistenza disabili psichici – Prenotazione impegno di spesa .

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità- art.88 ;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalle sottoscrizioni positive del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprimo parere favorevole di prenotare la spesa presumibile pari ad euro 54.265,24
come segue:

periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 euro 27.152,62 ;

periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 euro 27.152,62.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ING. NASTASI MARIA (Presidente)



Dr. Nastasi Angeia (Componente)



Dr. Elia Giacomo (Componente)




CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno nei locali tra l'Amministrazione Comunale di Castelvetrano legalmente rappresentata dal Dott. domiciliato per la carica presso e il sig. Lombardo Giuseppe nato a nella qualità di amministratore Unico dell'Ente SOC. COOP. ESOPPO, con sede in Salemi - Via Marino N. 3 (P. Iva 02373980818), Ente gestore della Comunità Alloggio per Disabili Psichici ORCHIDEA, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale enti locali decreto n. 4380 del 03/08/2016 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

PREMESSO

- Che l'Amministrazione Comunale di Castelvetrano in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che nel rispetto delle direttive emanate dall'Assessorato Reg. Le Enti Locali con Circolare 27/06/1996 Nr.8, pubblicata sulla GURS 10/08/1996, Nr.40, richiamata dallo stesso Ass.to nella nota Prot. Nr. 548 del 6/04/2005, la stipula della convenzione, nella quale vanno evidenziati gli elementi qualificanti, costituisce adempimento obbligatorio ove si scelga per singole tipologie di servizi ed utenti, la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;
- che il predetto Ente SOC. COOP. ESOPPO, si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente gestore per la gestione della comunità alloggio sita in C/da Bagnitelli N.889 – Salemi, a favore degli utenti inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda A.S.L.

Il numero di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità, compatibilmente alla disponibilità in relazione alla capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2 Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.


Art. 3 Dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio. La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda



delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;

- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente gestore si impegna inoltre, in particolare:


- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.
- All'adozione di una carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;



- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente gestore dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente gestore si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente gestore si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6 Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente gestore ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7 Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8 Assenza per ricovero in ospedale


Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9 Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.



Art. 10 Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale.

L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato.

La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11 Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12 Corrispettivo del servizio

- a) Un compenso fisso ed una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili, corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente Gestore:

- b) Per ciascun assistito, un compenso fisso mensile di € 1.488,56 inclusa IVA 5% per ogni posto occupato (per oneri del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali), da liquidare posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di prospetti contabili, corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.; una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 24,24 da liquidare posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di prospetti contabili.
- c) La quota di compartecipazione a carico dell'utente, sarà trattenuta dall'Ente Gestore e detratta mensilmente in fattura.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13 Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.



Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

E' fatto obbligo all'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "DEDICATO" o un diverso strumento di pagamento purchè idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 14 *Integrazione retta*

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda A.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15 *Corrispettivi per ospitalità diurna*

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16 *Durata della convenzione*

La presente convenzione ha la durata di anni 2 a decorrere da gennaio 2017 e fino al gennaio 2019. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica con il venir meno dell'autorizzazione al funzionamento da parte del competente Assessorato Regionale.

Art. 17 *Obblighi dell'Ente gestore - Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione*

L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre prima della sottoscrizione della presente Convenzione autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante di essere in possesso:

dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;



del requisito speciale tecnico-professionale, di cui all'art. 81 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
Decreto di iscrizione all'Albo regionale della sezione Corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;

Elenco Nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standards quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;

Di essere in regola con i pagamenti INPS ed INAIL;

iscritta all'INPS sede di Trapani con PC/matricola N. 8207954519- assicurata all'INAIL con codice Ditta N. 18751970-41900;

Di impegnarsi ad applicare il C.C.N.N.L. di categoria nei confronti degli operatori impiegati;

L'ente gestore si impegna a:

- Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs N. 196/03.

L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'Autorità comunale:

- Il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;

L'Autorità Comunale si riserva la facoltà di verificare attraverso proprio personale, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.


Art. 18 Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo N. 81 del 09/04/2008

Con riferimento a quanto previsto dall'art.26, comma 5 del D.lgs 9/4/2008, N.81 per il servizio oggetto della presente Convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento al relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art.26 del D.lgs N. 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire i rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

Art. 19 Clausola Arbitrale



Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 20 Spese contrattuali

La presente Convenzione è da registrare in caso di uso. Le spese sono a carico dell'Ente.

Art.21 Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Marsala.


ART.22 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appreso.

PER IL COMUNE _____

PER L'ENTE GESTORE _____





REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
SERV. 4° Albi - Gestione e Vigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"trasferimento"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale del 16/12/2008, n. 19;

VISTO il D.P.R. n. 370 del 28/06/10 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

VISTO il D.P.Reg. del 18/01/13, n. 6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 05/12/09, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 29.06.1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art. 19 della legge suddetta, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.D.G. n. 1641 del 04.07.2016, con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Arrigo l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 4 Albi - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 1711 del 07.07.2016 di conferimento della delega alla firma al Dott. Antonio Arrigo;

VISTO il Decreto R.S. n. 222 del 24.02.2011 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ESOPPO con sede legale in Salemi Via Marino n. 3 è stato iscritto al n. 3232 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione Disabili Psichici e la tipologia Comunità Alloggio sita in Salemi Via Mazara n. 53;

VISTA l'istanza con la quale il legale rappresentante dell'Ente chiede il trasferimento dell'attività assistenziale nella nuova sede di Salemi Contrada Bagnitelli n. 889;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO il parere reso dal Comune di Salemi con le note n. 11628 del 30.05.16 e n. 15269 del 21.07.16;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 001-57654 del 03.06.16 dalla A.S.P. n. 9 di Trapani;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 Per quanto indicato in premessa il Decreto R.S. n. 222 del 24.02.2011 è revocato. Pertanto l'Ente **COOPERATIVA SOCIALE ESOPO** con sede in Salemi Via Mazara n. 53 è cancellato dal n. 3232 dell'albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della L.R.22/86.

ART. 2 L'Ente **COOPERATIVA SOCIALE ESOPO** con sede legale in Salemi Via Marino n. 3 è iscritto al n. **4380** dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n.22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di **Disabili Psichici** presso la Comunità Alloggio sita in Salemi Contrada Bagnitelli n. 889 e per una ricettività di n.10 unità.

ART. 3 L'Ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n.158 del 4.06.1996.

ART. 4 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in propria che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 5 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/15 (trasmessa con nota n. 28353 del 03.09.2015) e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 7 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione del C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 8 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 9 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 3 AGO. 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dot. Antonio Arrigo)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5120982	Data richiesta	20/10/2016	Scadenza validità	17/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ESOP0 SOC. COOP. SOCIALE
Codice fiscale	02373980818
Sede legale	VIA S MARINO, 3 91018 SALEMI (TP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.